

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI LUGLIO ●●●

## 16 LUNEDÌ

VA

**Versamento rateale saldo 2017.** I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno d'imposta 2017, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale quinta rata maggiorando l'imposta dovuta dell'1,32%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2018) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si ricorda inoltre che la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-4-2018, non essendo più possibile, già dallo scorso anno, presentarla unitamente a quella relativa ai redditi. Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione "Iva base 2018" utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.**

I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello Redditi 2018, hanno effettuato il primo versamento entro il 2-7-2018 (essendo il 30-6-2018 sabato), devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione pari allo 0,16%, come riportato nella

parte sinistra della tabella pubblicata in questa pagina.

I contribuenti titolari di partita Iva che scelgono, invece, di versare la prima rata entro il 20-8-2018 (il 1° agosto slitta al 20 agosto) con la maggiorazione dello 0,4%, devono applicare gli interessi riportati nella parte destra della tabella.

Per maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare la Guida a Redditi 2018.

## 18 MERCOLEDÌ

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell'Iva a saldo per il 2017 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2018;
- le società e gli imprenditori individuali che non hanno versato entro il 18 giugno scorso, in tutto o in parte, il saldo dell'im-

posta sostitutiva dovuta per la trasformazione agevolata in società semplice ovvero per l'assegnazione, cessione o estromissione agevolata dei beni immobili.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-7-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

## 20 VENERDÌ

## LATTE

**Registrazione telematica dei dati mensili di raccolta del latte.** I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti,

ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015

**Scadenze dei pagamenti rateali per i contribuenti titolari di partita Iva**

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 2 luglio		Versamento della 1ª rata dal 3 luglio al 20 agosto (¹)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
1ª	2-7	0,00	20-8	0,00
2ª	16-7	0,16	20-8	0,00
3ª	20-8	0,49	17-9	0,33
4ª	17-9	0,82	16-10	0,66
5ª	16-10	1,15	16-11	0,99
6ª	16-11	1,48		

(¹) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015).

## 23 LUNEDÌ MODELLO 730/2018

**Presentazione modello ordinario o pre-compilato.** Scade il termine per presentare, direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), il modello 730/2018 da parte dei lavoratori dipendenti, anche chi ha perso il lavoro, e dei pensionati.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2018, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2018 a pag. 28.

## 25 MERCOLEDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di giugno e/o al secondo trimestre (aprile-giugno) 2018.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito [www.agenziaadogane.gov.it](http://www.agenziaadogane.gov.it); restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010

con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità riepilogate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018. Tra le novità si segnala, con riferimento

all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'avere realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

## 29 DOMENICA IVA

**Tardiva presentazione telematica dichiarazione annuale.** I contribuenti che non hanno presentato entro il 30-4-2018 la dichiarazione annuale modello Iva 2018 relativa all'anno d'imposta 2017, possono provvedervi entro 90 giorni dal termine ordinario, cioè entro domani essendo oggi giorno festivo, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati; il modello, anche nella versione "Iva base 2018" utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) con le relative istruzioni alle quali si rimanda per

le modalità di compilazione e altre informazioni.

Si ricorda che già dallo scorso anno non è più possibile presentare la dichiarazione Iva unitamente a quella relativa ai redditi entro, di norma, il 31 ottobre di ogni anno. La presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate; la tardiva presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo della normale sanzione di 250 euro); si vedano al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 12-10-2016 e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 39/2016 a pag. 34. Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 10/2018 a pag. 37.

## 30 LUNEDÌ LATTE

**Registrazione telematica dati campagna 2017-2018.** I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c), del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna di riferimento (dall'1-7-2017 al 30-6-2018) da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza.

I produttori di latte che effettuano la vendita diretta devono registrare nella banca dati del Sian, entro 30 giorni dal suddetto termine, i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna di commercializzazione in questione.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015).

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-7-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-7-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019.

I contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## 31 MARTEDÌ

### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata saldi e acconti per non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello Redditi 2018, hanno effettuato il primo versamento entro il 2-7-2018 (essendo il 30-6-2018 sabato), devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione pari allo 0,31%, come riportato nella parte sinistra della tabella pubblicata in questa pagina.

### Scadenze dei pagamenti rateali per i contribuenti non titolari di partita Iva

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 2 luglio		Versamento della 1ª rata dal 3 luglio al 20 agosto (*)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)
1ª	2-7	0,00	20-8	0,00
2ª	31-7	0,31	31-8	0,11
3ª	31-8	0,64	1-10	0,44
4ª	1-10	0,97	31-10	0,77
5ª	31-10	1,30	30-11	1,10
6ª	30-11	1,63		

(\*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

I contribuenti non titolari di partita Iva che scelgono, invece, di versare la prima rata entro il 20-8-2018 (il 1° agosto slitta al 20 agosto) con la maggiorazione dello 0,4%, devono applicare gli interessi riportati nella parte destra della tabella.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare online la Guida a Redditi 2018.

### INPS

#### Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di giugno; si vedano il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385, del 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

### INPS (GESTIONE EX SCAU)

#### Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 2° trimestre 2018, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31.

### IVA

#### Richiesta di rimborso infrannuale.

L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, così come modificato con l'articolo 13 del

dlgs n. 175 del 21-11-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28-11-2014), detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2018 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 2° trimestre il codice è 6037) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per quanto riguarda le ultime novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano quelle introdotte con l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-6-2017).

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda al nuovo modello Iva TR con relative istruzioni ministeriali, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 124040 del 4-7-2017, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si veda anche l'articolo pubblicato su questo numero della rivista a pag. 30.

A cura di  
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.